

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **154/1979** (ECLI:IT:COST:1979:154)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **AMADEI** - Redattore: - Relatore: **MACCARONE**

Camera di Consiglio del **08/11/1979**; Decisione del **18/12/1979**

Deposito del **20/12/1979**; Pubblicazione in G. U.

Norme impugnate:

Massime: **14470**

Atti decisi:

N. 154

## ORDINANZA 18 DICEMBRE 1979

*Deposito in cancelleria: 20 dicembre 1979.*

*Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 353 del 29 dicembre 1979.*

Pres. AMADEI - Rel. MACCARONE

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Avv. LEONETTO AMADEI, Presidente - Prof. GIULIO GIONFRIDA - Prof. EDOARDO VOLTERRA - Prof. GUIDO ASTUTI - Dott. MICHELE ROSSANO - Prof. ANTONINO DE STEFANO - Prof. LEOPOLDO ELIA - Prof. GUGLIELMO ROEHRSEN - Avv. ORONZO REALE - Dott. BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - Avv. ALBERTO MALAGUGINI - Prof. LIVIO PALADIN - Dott. ARNALDO MACCARONE - Prof. ANTONIO LA PERGOLA - Prof. VIRGILIO ANDRIOLI, Giudici,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, promosso con ordinanza emessa il 9 maggio 1975 dal pretore di Busto Arsizio, nel procedimento penale a carico di Bresadola Franco, iscritta al n. 265 del registro ordinanze 1975 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 209 del 6 agosto 1975.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio dell'8 novembre 1979 il Giudice relatore Arnaldo Maccarone.

Ritenuto che il pretore di Busto Arsizio, con ordinanza emessa il 9 maggio 1975 nel procedimento penale a carico di Bresadola Franco, ha sollevato, in riferimento all'art. 41 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2 e 15 del r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e degli artt. 2 e 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, i quali, nel loro combinato disposto, subordinano la possibilità di effettuare vendite straordinarie o di liquidazione alla preventiva autorizzazione della competente Camera di commercio, stabilendo inoltre che la stessa può essere concessa soltanto alle ditte o società che abbiano ottenuto l'autorizzazione del Sindaco all'apertura di esercizi di vendita (già licenza di commercio);

che, nel pensiero del giudice a quo, il dubbio circa la legittimità costituzionale delle norme denunciate si fonda anche nel fatto che i limiti, da esse derivanti, all'iniziativa economica privata sono sanzionati penalmente.

Considerato che nel corso del presente giudizio è entrata in vigore la legge 24 dicembre 1975, n. 706, il cui art. 1 ha depenalizzato tutte le violazioni per le quali è prevista soltanto la pena dell'ammenda, ivi comprese quelle di cui agli artt. 15 r.d.l. 19 gennaio 1939, n. 294, e 39 legge 11 giugno 1971, n. 426, riguardanti - rispettivamente - la violazione delle norme concernenti la disciplina delle vendite straordinarie o di liquidazione e, più in genere, l'autorizzazione all'apertura di esercizi di vendita;

che pertanto si rende necessario restituire gli atti al giudice a quo perché valuti se alla stregua delle nuove disposizioni la sollevata questione sia tuttora rilevante.

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

Ordina la restituzione degli atti al pretore di Busto Arsizio.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 dicembre 1979.

F.to: LEONETTO AMADEI - GIULIO GIONFRIDA - EDOARDO VOLTERRA - GUIDO ASTUTI - MICHELE ROSSANO - ANTONINO DE STEFANO - LEOPOLDO ELIA - GUGLIELMO ROEHRSEN - ORONZO REALE - BRUNETTO BUCCIARELLI DUCCI - ALBERTO MALAGUGINI - LIVIO PALADIN - ARNALDO MACCARONE - ANTONIO LA PERGOLA - VIRGILIO ANDRIOLI.

GIOVANNI VTTALE - Cancelliere

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*